

TRIBUNALE DI ROMA
G.I. DOTT. BASILE – RG N. 143/18

DIVISIONE GIUDIZIALE

AVVISO DI VENDITA

Il Notaio delegato Dr. Giacomo Spagnuolo di Roma vista l'ordinanza del G.I. dott. Basile del 20.2.2024 ed il successivo provvedimento del 10.9.2024 nella divisione giudiziale di cui all'epigrafe.

Visti gli artt. 591 bis e 576 bis cod. proc. Civ.

RENDE NOTO

Che il giorno **17 marzo 2025** alle **ore 15,00** presso il suo studio in Roma, Via Dalmazia n. 31 avrà luogo la vendita senza incanto della proprietà del seguente immobile:

LOTTO UNICO

In Comune di **Roma, Via Piana degli Albanesi n. 52: appartamento** posto al piano terra, distinto con il numero interno 1, composto di ingresso con angolo cottura, disimpegno, una camera, bagno e ripostiglio con corte comune, confinante nell'insieme con autorimessa e corte comune per più lati, salvo altri.

Quanto sopra descritto risulta censito al Catasto Fabbricati di Roma al foglio 1033, particella 830, subalterno 3, zona censuaria 6, categoria A/2, classe 4, vani 3,5, rendita catastale euro 415,75, Via Piana degli Albanesi n. 52, piano T, interno 1;

- prezzo base € **55.125,00** (cinquantacinquemilacentoventicinque/00)
- offerta minima € **41.343,75** (quarantunomilatrecentoquarantatre/75)
- offerta in aumento € **2.500,00** (duemilacinquecento/00)

L'appartamento alla data del sopralluogo effettuato dal CTU risultava occupato dai genitori dei condividenti i quali hanno sullo stesso il diritto di abitazione vita natural durante.

Dalla perizia in atti l'immobile è stato edificato senza licenza edilizia e per tale motivo è stata presentata domanda di condono ai sensi della legge n. 47/85 presso il Comune di Roma il 21.3.1986 prot. N. 10485 all'esito della quale è stata rilasciata in data 19.1.2000 la concessione in sanatoria n. 212872.

D E T E R M I N A

le seguenti modalità di presentazione delle offerte e di svolgimento delle procedure di vendita senza incanto.



DISCIPLINA DELLA VENDITA SENZA INCANTO**(MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E ALTRE DISPOSIZIONI)**

Nel caso di vendita senza incanto, le offerte di acquisto dovranno essere presentate **ESCLUSIVAMENTE** presso lo studio del notaio delegato entro le ore 13,00 del giorno feriale precedente la data fissata per la vendita, ad eccezione del sabato. Sulla busta dovrà essere indicato **ESCLUSIVAMENTE** il nome di chi deposita materialmente l'offerta (che può anche essere persona diversa dall'offerente), il nome del notaio delegato e la data della vendita.

Nessuna altra indicazione, né nome, né numero della procedura, né il bene per cui è stata fatta l'offerta, né l'ora della vendita o altro, deve essere apposta sulla busta;

1) l'offerta dovrà contenere:

- il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta). Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;

- i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;

- **l'indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore di oltre un quarto (25%) al prezzo stabilito ed indicato nel presente avviso a pena di esclusione;**

- il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari che non potrà comunque essere superiore a **120 giorni** dalla data di aggiudicazione;

- l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;

2) qualora siano posti in vendita nella medesima procedura ed alla stessa data più beni simili (ad esempio: box, posti auto, cantine), si potrà fare una unica offerta valida per più lotti dichiarando però di volerne acquistare uno solo. In tal caso l'aggiudicazione di uno dei lotti non rende obbligatorio l'acquisto degli altri. Qualora i lotti omogenei abbiano prezzi differenti, l'offerta non potrà essere inferiore al prezzo più alto;

3) all'offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell'offerente, nonché un assegno bancario circolare non trasferibile intestato a "Notaio Giacomo Spagnuolo – div. Giud. N. 143/18" per un importo pari ad un decimo del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell'acquisto. Ove l'offerta riguardi più lotti ai sensi del numero precedente, potrà versarsi una sola cauzione, determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo;

- 4) salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile;
- 5) qualora ricorrano giustificati motivi il GI potrà disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro il termine non superiore a 12 mesi;
- 6) **l'aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti all'acquisto del bene. Il relativo importo sarà comunicato successivamente all'aggiudicazione dal notaio-delegato ed il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro il medesimo termine fissato per il saldo del prezzo;**
- 7) l'importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e delle spese, dovrà essere versato direttamente al notaio delegato;
- 8) in caso di mancato versamento del saldo prezzo entro il termine indicato nell'offerta, l'aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l'incameramento della cauzione;
- 9) **le buste saranno aperte, alla presenza degli offerenti, alle ore 15,00 del giorno previsto per la vendita senza incanto; qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara sulla base della offerta più alta ai sensi dell'art. 573 c.p.c.: nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di sessanta secondi dall'offerta precedente, non potrà essere inferiore al rialzo minimo indicato nell'avviso di vendita; il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto salvo che detto rilancio sia inferiore al valore dell'immobile e vi siano istanze di assegnazione ai sensi dell'art. 588 c.p.c.. In quest'ultimo caso si procederà all'assegnazione al creditore istante. Qualora all'esito della gara il prezzo offerto sia inferiore al valore dell'immobile indicato nell'ordinanza o nell'avviso, si procederà all'aggiudicazione solo ove non vi siano istanze di assegnazione, in tal caso il delegato provvederà su queste. Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il delegato disporrà la vendita a favore del migliore o primo offerente salvo che il prezzo offerto sia inferiore a quello stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione ex art. 588 c.p.c.. In quest'ultimo caso si procederà all'assegnazione al creditore istante. All'offerente che non risulterà aggiudicatario verrà immediatamente restituita la cauzione.**
- 10) in caso di aggiudicazione a seguito di gara tra gli offerenti ex art. 573 c.p.c., il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese sarà comunque quello indicato nell'offerta dall'aggiudicatario e comunque non superiore a 120 giorni;



11) nella vendita senza incanto non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione;

12) qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo faccia ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, egli dovrà formulare apposita istanza a pena di decadenza al momento dell'aggiudicazione indicando l'istituto di credito mutuante e che, in ogni caso, il termine per il versamento del saldo prezzo non sarà soggetto a proroghe qualora l'istituto mutuante non garantisca entro il termine fissato l'erogazione del mutuo. Entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo, le somme dovranno essere erogate direttamente dall'istituto di credito mutuante mediante consegna di un assegno bancario circolare non trasferibile intestato al notaio delegato. Unitamente all'assegno, il medesimo istituto di credito dovrà anche consegnare al notaio-delegato l'atto di assenso ad iscrizione di ipoteca con la relativa nota di iscrizione. Contestualmente alla presentazione del decreto sottoscritto per la trascrizione, il notaio-delegato presenterà al Conservatore anche la nota di iscrizione di ipoteca. Conformemente a quanto previsto dall'art. 585 ultimo comma c.p.c. il notaio-delegato nel predisporre il decreto di trasferimento da sottoporre alla firma del Giudice dell'esecuzione inserirà la seguente dizione *“rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di €***** da parte di **** a fronte del contratto di mutuo a rogito **** del **** rep.*** e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art.585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei RR.II. di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota”*. In caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno restituite direttamente all'istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura. Qualora si renda necessaria la sottoscrizione del decreto di trasferimento contestuale alla stipula del contratto di finanziamento, l'aggiudicatario dovrà fare richiesta di fissazione di apposito appuntamento (a pena di decadenza dal diritto di accedere a questa forma particolare di emissione del decreto) nell'istanza di partecipazione. L'appuntamento sarà fissato (compatibilmente con le esigenze del notaio) tra il 100° ed il 120° giorno successivo all'aggiudicazione e non sarà prorogabile per nessun motivo, fatta eccezione per particolari situazioni integranti forza maggiore, anche se fissato in data anteriore alla scadenza del termine per il saldo prezzo;

L'importo degli oneri tributari, delle spese e delle competenze saranno determinati ai sensi del D.M. n. 227/15 saranno comunicate all'aggiudicatario dopo l'aggiudicazione e dovranno essere versate entro il termine stabilito per il saldo prezzo.

Sono a carico dell'aggiudicatario, tutte le spese per il trasferimento degli immobili ed accessori, ivi compresa la parte del compenso spettante al professionista per le operazioni di vendita, come liquidato dal giudice.

Le spese relative alla cancellazione dei gravami sono a carico della procedura, ad eccezione dei compensi relativi alle cancellazioni stesse che rimangono a carico dell'aggiudicatario.

La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.

La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;

Per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n.47 come integrato e modificato dall'art.46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e successive modificazioni, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;

L'immobile viene venduto libero da gravami;

che gli oneri fiscali derivanti dalla vendita saranno a carico dell'aggiudicatario;

l'elaborato peritale e tutta la documentazione relativa saranno pubblicati, unitamente alla presente ordinanza, sul sito internet www.astegiudiziarie.it per un periodo di 45 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte nella vendita senza incanto nonché, tramite il sistema "Rete Aste Real Estate" sui siti internet Casa.it, Idealista.it e sul quotidiano "Il Messaggero" prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte nella vendita senza incanto.

Si precisa che tutte le attività, che a norma dell'art. 576 e ss. C.p.c., debbono essere compiute in cancelleria o dal Giudice o dal cancelliere, saranno effettuate presso lo Studio notarile.

Per ogni informazione sulla vendita rivolgersi al collaboratore del Notaio Giacomo Spagnuolo avv. Filippo Garroni, con studio Roma, Viale di Villa Massimo n. 24, al n. 06/64520951.

Roma 14 gennaio 2025

Il Notaio delegato

Dott. Giacomo Spagnuolo

